

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Sara Imelli  
Deputata al Gran Consiglio

### **Interrogazione n. 133.22 dell'11 novembre 2022** **Obbligo di raccolta separata delle plastiche riciclate: quanto aumenterà la tassa base rifiuti per i cittadini e le aziende?**

Signora deputata,

ci riferiamo alla sua interrogazione dell'11 novembre 2022, in cui si chiede al Consiglio di Stato delucidazioni riguardo alla recente modifica del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR), che ha cambiato da facoltativa a obbligatoria la raccolta delle plastiche maggiormente riciclabili ovvero polietilene (PE) e polipropilene (PP).

Ci preme, anzitutto, sottolineare che il Consiglio di Stato si era impegnato con il Piano di gestione dei rifiuti 2019-2023 (PGR<sup>1</sup>) a seguire lo sviluppo riguardante la raccolta separata delle plastiche e a valutarne l'introduzione presso i Comuni (misura 3.2). In questo ambito ha partecipato finanziariamente allo studio promosso dalla città di Bellinzona, che ha valutato tutti gli aspetti del metodo *Sammelsack* (sacco per le plastiche miste), arrivando alla conclusione che tale metodo presenta diverse incognite soprattutto legate al destino di alcune tipologie di plastiche. Per contro è risultato chiaro che il riciclaggio dei due tipi di plastiche, PE e PP, non solo è fattibile ma anche ecologicamente ed economicamente sostenibile.

In seguito il Consiglio di Stato ha dato mandato per un ulteriore studio che valutasse la fattibilità e i relativi costi per la raccolta, la separazione e il riciclaggio possibilmente su suolo ticinese. I due principali risultati di questo studio sono che la raccolta deve limitarsi alle tipologie di plastiche maggiormente presenti sul mercato e facilmente riciclabili (PE e PP per l'appunto) e che la separazione deve avvenire minimizzando le distanze percorse per il trasporto.

La modifica appena introdotta, ossia l'obbligo di raccolta da parte dei Comuni, dovrebbe creare le condizioni quadro (massa critica di plastiche raccolte e da valorizzare) affinché i prossimi passi siano sostenibili economicamente.

<sup>1</sup> [www.ti.ch/rifiuti](http://www.ti.ch/rifiuti) --> In primo piano

Nel merito delle singole domande dell'interrogazione osserviamo come segue.

**1. Il Consiglio di Stato ha fatto un monitoraggio presso i Comuni per avere una mappa degli Enti Locali che non raggiungono già ora il pareggio dei conti nel capitolo dello smaltimento dei rifiuti?**

Ricordiamo innanzitutto che la copertura integrale dei costi di raccolta ed eliminazione dei rifiuti tramite le relative tasse è prevista dall'art. 18 LALPamb, entrato in vigore il 1. luglio 2017. Con l'introduzione progressiva, a partire dal 2020, del nuovo modello contabile armonizzato (MCA2), la LOC ed il Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni hanno ribadito l'obbligo di copertura, che è ora resa ancor più palese dai nuovi disposti contabili. Questi impongono di assegnare il risultato annuale del servizio ad un fondo di capitale proprio dedicato, che permette perciò una gestione sul medio termine della copertura dei costi.

Sulla base della **statistica finanziaria elaborata a partire dai consuntivi 2021**, possono essere desunti i dati relativi al grado di copertura. facendo però notare che nel 2021 meno della metà dei comuni (45) aveva introdotto il nuovo modello contabile MCA2, transizione che sarà quasi completata con i conti consuntivi 2022 consentendo una visione più armonizzata. Da rilevare inoltre che la situazione è da considerarsi in evoluzione in quanto un certo numero di comuni ha nel frattempo modificato le tariffe o ha in previsione di farlo.

Globalmente, nei 108 comuni rilevati con la statistica 2021, vi era una copertura del 88%. Suddivisi per categoria di copertura si aveva la seguente situazione:

	numero comuni	% comuni	popolazione	% popolazione
fino a 70%	15	14%	26'109	7%
70-80%	13	12%	73'018	21%
80-90%	25	23%	57'726	16%
90-100%	31	29%	83'662	24%
>=100%	24	22%	111'666	32%
	108		352'181	100%

In definitiva possiamo dire che **il 50% dei comuni presentava già, nel 2021, un grado di copertura maggiore del 90% o oltre il 100%.**

**2. Il Consiglio di Stato ha fatto un monitoraggio presso i Comuni per avere una mappa degli Enti Locali obbligati già ora ad aumentare la tassa base e rammentare di questi aumenti?**

Stante i disposti delle leggi sopra citate, ogni comune che non raggiunge (mediamente) la copertura del 100% deve provvedere a ritoccare le tariffe oppure economizzare sui costi in modo da rispettare tale obiettivo. Con l'introduzione di MCA2, come detto, nei bilanci dei comuni deve essere creato un fondo del capitale proprio dedicato, fondo che permette di verificare se l'obiettivo della copertura dei costi è mediamente raggiunto nel tempo, ovvero se tale fondo raggiunge una dotazione positiva. In caso contrario, quest'ultimo va riportato in campo positivo entro il termine di 4 anni.

Non è dunque possibile determinare se il raggiungimento del grado di copertura del 100% sarà garantito da un adeguamento della tassa base oppure della tassa sul quantitativo o con altri provvedimenti.

**3. Il Consiglio di Stato ha calcolato l'aumento medio della tassa base nei Comuni a causa dell'obbligo di separazione delle plastiche riciclabili da giugno 2023?**

Vedi risposta precedente.

**4. Il Consiglio di Stato ha valutato la presenza di ditte specializzate nel ramo per il recupero delle plastiche e stabilito un elenco accertato a disposizione dei Comuni?**

Il Consiglio di Stato ha valutato la fattibilità di un'economia circolare delle plastiche a livello regionale. I criteri per l'idoneità delle aziende specializzate saranno valutati nell'ambito dell'approvazione, da parte della SPAAS (Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo), del Regolamento operativo per le imprese di smaltimento rifiuti. Sarà poi compito dell'autorità Comunale allestire i bandi per l'assegnazione della raccolta e del recupero inserendovi criteri ambientali e di economia circolare. A tale scopo sarà emanata una specifica direttiva e saranno messi a disposizione dei "bandi di concorso tipo".

**5. Il Consiglio di Stato ha valutato di demandare questo servizio all'Azienda Cantonale dei Rifiuti?**

Lo smaltimento dei rifiuti urbani incombe ai Cantoni (art. 31b cpv. 1 LPAmb). Essi possono delegare questi compiti ad altre corporazioni di diritto pubblico (ad es. Comuni, consorzi) o a privati (art. 43 LPAmb). Non incombe ai Cantoni lo smaltimento dei rifiuti urbani che, in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione, devono essere riciclati dal detentore o devono essere ripresi da terzi (ad es. pile, imballaggi per bevande non riutilizzabili in PET e in metallo, apparecchi elettrici ed elettronici, sostanze e preparati pericolosi). Secondo l'articolo 31b capoverso 1 ultimo periodo LPAmb, lo smaltimento di questi rifiuti è di competenza del detentore. Nella misura in cui i Cantoni hanno la competenza per lo smaltimento, gli stessi devono garantire un esercizio economico degli impianti per i rifiuti, gestiti interamente o prevalentemente nel quadro del monopolio cantonale dello smaltimento.

A livello cantonale la Legge di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) distingue tra i rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili che, come sancito dall'art. 16 cpv. 2 devono obbligatoriamente essere consegnati all'ACR, e i rifiuti riciclabili la cui raccolta è demandata ai Comuni (art. 17 cpv. 1 lett. b).

Allo stato attuale la Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (LACR) prevede che l'ACR provvede a "*smaltire i rifiuti urbani non riciclabili e quelli ad essi assimilabili dell'intero Cantone*"; sarebbe quindi necessaria una modifica della LACR per fare rientrare la raccolta di rifiuti riciclabili nell'ambito di competenza dell'ACR. A prescindere da questa esigenza formale, lo scrivente Consiglio ritiene che la raccolta e lo smaltimento di rifiuti plastici che possono essere riciclati sia conforme ai compiti che già attualmente i Comuni svolgono per altre tipologie di rifiuti riciclabili.

**6. Il Consiglio di stato giudica opportuna la tempistica della decisione, novembre 2023, soprattutto verso i Municipi che hanno già licenziato i preventivi 2023?**

L'entrata in vigore fissata al prossimo 01 giugno 2023 è da considerarsi come una data di riferimento per gli enti locali. Come già per altre modifiche del passato (vedi l'entrata in vigore della tassa sul sacco cantonale), il Consiglio di Stato e subordinatamente il Dipartimento del territorio potranno concedere eventuali deroghe qualora le tempistiche non possano essere pienamente rispettate.

Infine, va detto che un'ampia maggioranza di Comuni (che rappresentano ca. il 75% della popolazione ticinese) già oggi raccoglie separatamente le plastiche; di conseguenza non vi dovrebbero essere particolari aumenti negli impegni finanziari pianificati.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 6 ore.*

Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Claudio Zali

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-ursi@ti.ch)
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio degli automezzi e delle macchine dello stato (dt-uams@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Sezione della logistica (dfe-sl@ti.ch)